



tivamente alle quali i mutui e l'ipoteca dovranno essere rispettivamente frazionati e ripartiti, stabilendo l'importo delle quote che dovranno gravare sulle singole porzioni di immobile;

4°)- ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma ad eseguire le formalità di ripartizione della detta ipoteca, nonché gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di patti eseguita presso la Conservatoria di Roma il 9 luglio 1952 al n° 24750 del reg. gen. d'ord. ed al n° 19364 di formalità in dipendenza del citato contratto 24 giugno 1952 rogito De Martino;

5°)- ad esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari, da ogni sua responsabilità per l'esecuzione delle suddette formalità ipotecarie;

6°)- ad eseguire l'operazione di cui si tratta con esplicita facoltà di stipulare gli atti relativi e nominare - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.

Letto e approvato seduta stante".

Il Consiglio approva.